



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – IMPIANTI FER

TAR Emilia Romagna, Parma, 22 giugno 2026, n. 348: art. 20 co. 8 d.lgs. 199/2021, individuazione aree idonee: rapporto di reciproca autonomia ed alternatività tra lettere c *ter*) e c *quater*); la tipizzazione *ex lege* delle aree come idonee/non idonee ha solo funzione di linea di indirizzo non vincolante; il bilanciamento tra gli interessi deve avvenire in concreto nel procedimento

Con la sentenza in commento, il TAR decide su un diniego paesaggistico relativo alla collocazione di un impianto fotovoltaico a terra in area ricompresa nella fascia di rispetto di 500 metri da un bene tutelato, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c *quater*), del d.lgs. n. 199/2021, dunque in area non idonea *ex lege* all'installazione dell'impianto. In particolare, era stata impugnata la determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi decisoria convocata sull'istanza di autorizzazione, per ritenuta illegittimità del diniego del Comune alla istanza di "procedura autorizzativa semplificata" (PAS) ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2), d.lgs. n. 199/2021. In pratica, il Comune aveva chiesto alla Soprintendenza di esprimersi in merito alle criticità connesse alla vicinanza dell'impianto ad "*elementi del patrimonio culturale locale tutelato*", sul presupposto che la collocazione dell'impianto fosse "*nelle immediate vicinanze di immobili facenti parte del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna tutelati con Decreto della Direzione regionale*". La Soprintendenza aveva ritenuto che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico fosse incompatibile con le esigenze di tutela del contesto vincolato; la Società ricorrente aveva eccepito l'incompetenza dell'Organo statale ad esprimersi in quanto il



presupposto del parere poggiava sull'errata interpretazione/applicazione della portata della lettera *c-quater*, comma 8, dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, da ritenersi norma autonoma rispetto a quella contenuta nella lettera *c-ter* e, pertanto, non applicabile al caso di specie, già rientrante nella fattispecie di "*area idonea*" ai sensi di quest'ultima previsione.

Con la sentenza in commento, il TAR prende posizione sulla questione interpretativa proposta, rilevando che nelle more del giudizio, sul rapporto tra la lettera *c-ter* e la lettera *c-quater* dell'art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 (abrogato a far data dal 30 dicembre 2024) si è consolidato un orientamento giurisprudenziale inteso a privilegiarne la lettura in chiave di reciproca autonomia e alternatività, anziché di concorrenza necessaria (*ex multis* C.d.S., Sez. IV, n. 10383 del 30 dicembre 2025, n. 813 del 30 gennaio 2026, n. 1099 dell'11 febbraio 2026; T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 650 del 25 marzo 2026).

Conseguentemente, l'applicazione della lettera *c-quater* deve ritenersi residuale e intervenire solo nel caso l'area non sia già da considerarsi idonea in base alla lettera *c-ter*. In altri termini, la lett. *c-quater* ha la funzione di ampliare il perimetro delle aree idonee; è destinata ad applicarsi in situazioni non riconducibili ad altra ipotesi normativa, senza che si possa configurare un rapporto di subordinazione con la lett. *c-ter*.

In ogni caso, il bilanciamento tra gli interessi in gioco deve avvenire nel procedimento amministrativo, alla luce delle evidenze fattuali e di una completa e congrua istruttoria. Occorre infatti operare una comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti (l'interesse primario allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e l'interesse primario alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale), apprezzandone la rilevanza e la prevalenza in concreto nel caso di conflitto. Secondo il TAR, la tipizzazione *ex lege* delle aree come idonee/non idonee ha solo una funzione di linea di indirizzo non vincolante, che può essere superata con adeguata motivazione rinforzata finalizzata a valorizzare i dati di contesto e quindi a giustificare decisioni non in linea con la tipizzazione normativa dell'area.

Di conseguenza, la Soprintendenza non può ritenersi incompetente a valutare la compatibilità dell'intervento con i beni di interesse culturale presenti nella fascia di rispetto. Da un lato, infatti, la presenza di beni tutelati nell'area di realizzazione dell'impianto FER non ne esclude in assoluto la fattibilità in concreto; dall'altro, però, proprio la presenza di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

tali beni tutelati, impone una valutazione compiuta da parte dell'Organo statale circa la compatibilità dell'impianto con i beni medesimi.

Nel caso in concreto giudicato, osserva il Giudice, le considerazioni della Soprintendenza appaiono attendibili e ragionevoli, in quanto espresse nel consentito perimetro della discrezionalità tecnica in materia.

[Consulta la sentenza](#)